

GARA 3453 - FORNITURA DI 64 CARRELLI DI EMERGENZA PER LE ESIGENZE DELLE
VARIE STRUTTURE DELL'A.O.U. FEDERICO II - CHIARIMENTI

Si informa che alcune società hanno chiesto i seguenti chiarimenti:

1) "Intendete per forniture simili a quelle oggetto dell'appalto le forniture ascrivibili alla categoria delle attrezzature in generale oppure fate richiesta proprio del fatturato specifico dei carrelli nella misura almeno pari all'importo presunto di gara"?

Risposta:

Si intende per forniture simili le forniture ascrivibili alla categoria delle attrezzature elettromedicali con indicazione analitica delle forniture evase e dei relativi importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, per un importo pari all'importo presunto della fornitura

2) "Con riferimento al requisito 1 "struttura in plastica" (plastica, ABS, PVC, etc.), ai sensi dell'art.68 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., può essere ritenuta equivalente la struttura standardizzata monoscocca in lamiera di acciaio verniciato con componenti ed accessori (pareti laterali, piani di lavoro, cassette a titolo esemplificativo e non esaustivo) in materiale plastico?"

Risposta:

Le equivalenze saranno valutate sulla base della documentazione che verrà presentata dalla società nel rispetto di quanto previsto per il principio di equivalenza dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'esito della prova di verifica di equivalenza da parte della stazione appaltante.

3) In merito alle specifiche tecniche del carrello di emergenza per la Pediatria:

"a) al punto 1) è richiesto che il carrello sia dotato della "quinta ruota direzionale attivabile con leva....". Viene però indicato che tale requisito, pur essendo minimo o equivalente, non è indispensabile.

Ciò posto, ed atteso che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, si chiede di chiarire se tale requisito debba essere considerato minimo, poichè la dotazione della quinta ruota direzionale è elemento considerevole per la determinazione dell'offerta economica. Tra l'altro, in ossequio del principio di "non discriminazione (non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), si evidenzia che tale requisito identifica un determinato prodotto, che per quanto è dato noi sapere, è commercializzato da un'unica azienda e pertanto potrebbe crearsi la situazione di cui una sola offerta possa essere conforme".

Risposta:

La quinta ruota non si intende indispensabile.

"b) Capitolato Speciale di Appalto - art 10 - modalità di espletamento della gara:

nel primo capoverso si evidenzia che "la gara sarà esperita ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione ai sensi dell'art.95 comma 4 del citato Decreto, in favore della Società che avrà formulato il minor prezzo, previa verifica del possesso dei requisiti tecnici richiesti e superamento con esito positivo di prova pratica sul campo" tuttavia nella documentazione di gara non si riscontrano le modalità della predetta prova pratica nè indicazioni in merito a presentazione di campionatura."

Risposta:

La prova pratica sarà conforme alle procedure di verifica di emergenza in area critica.

4) "All'art. A.6) del capitolato Speciale d'Appalto, viene indicato che nell'ipotesi di soccorso istruttorio (ex art. 38 comma 9 del D.Lgs. 50/2016) la società partecipante, dovrà effettuare il versamento a titolo di sanzione pecuniaria in misura non inferiore all'1 per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 Euro. Si evidenzia che il cd. decreto Correttivo (D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017), entrato in vigore il 20 maggio 2017, all'art.52, comma 1 - lett.d) ha modificato, per esattezza, riscritto, l'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 dedicato al soccorso istruttorio al quale ha apportato una modifica evidente che consiste nell'eliminazione dell'onerosità: gli operatori economici avranno la facoltà di regolarizzare e/o integrare le dichiarazioni ed i documenti incompleti e/o irregolari senza dover sostenere alcun onere finanziario. Ciò evidenziato, si chiede di confermare quanto statuito dal citato Decreto Correttivo e dunque l'eliminazione della sanzione pecuniaria nell'ipotesi di ricorso all'art.83 comma 9 del D.Lgs. n° 50/2016."

Risposta:

Si conferma quanto stabilito all'art.52, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n° 56 del 19.04.2017 e pertanto l'eliminazione della sanzione pecuniaria nell'ipotesi di ricorso all'art.83, comma 9 del D.Lgs. n° 50/2016.

5) In relazione ai requisiti minimi o equivalenti richiesti per la fornitura di 57 carrelli di emergenza attrezzati di cui ai punti indicati:

"Punto 11: in merito alla bombola O2 da 3 litri, vorremmo avere i seguenti chiarimenti:

a) la pressione di esercizio 200 bar va bene?"

Risposta: 200 bar va bene, con un intervallo di confidenza di 20-30 bar

"b) si intendono vuote poichè l'ossigeno medicale è un presidio medico?"

Risposta: l'ossigeno è un dispositivo medicale

"c) poichè il riduttore è già completo di manometro, è necessario offrire un manometro ulteriore?"

Risposta: sì, integrare un manometro suppletivo.

6) "Punto 4: in merito ai cassettei, gli scomparti multiuso devono essere in tutti i cassettei o solo in alcuni?"

Risposta: i cassettei possono essere solo in alcuni scomparti

7) "Punto 13: in riferimento al pallone tipo AMBU richiesto, poichè le dimensioni dei palloni possono variare per pazienti adulti e pediatrici, potete indicare con maggiore esattezza la quantità totale di palloni da voi richiesta. E' necessario fornire maschere per pazienti adulti e pediatrici oppure una dimensione adattabile ad entrambi?"

Risposta: si intendono maschere sia per pazienti adulti che per pazienti pediatrici

8) "In relazione ai requisiti minimi o equivalenti richiesti per la fornitura di 7 carrelli di emergenza per Pediatria al punto 15: in riferimento al pallone tipo AMBU con attacco O2, vengono richiesti i volumi del pallone sia per rianimazione neonatale, sia pediatrica sia adulto: anche in questo caso la quantità quale deve essere? Dobbiamo fornire 3 palloni di misura diversa per ogni carrello?"

Risposta: si intendono tre palloni per ogni carrello, in quanto dalla casistica dei reparti si possono prevedere pazienti che necessitano di diverse dimensioni di palloni ambu.

Errata corrige: all'art. 14 del capitolato dove è indicato "Tale canone dovrà rimanere invariato per almeno 6 anni dalla scadenza del periodo di garanzia" il periodo è da intendersi in 48 (quarantotto) mesi.

F.to IL RUP
Dott.ssa Fabiana RUBBA

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo VIGGIANI